

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
Dipartimento Pesca Mediterranea

IL DIRIGENTE GENERALE

Disposizioni in materia di commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici presso i mercati ittici all'ingrosso e i mercati del pescatore in Sicilia, realizzati con fondi comunitari del FEP 2007-20013 e del FEAMP 2014-2020.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96";

VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2000, n. 32;

VISTA la L. R. 15 maggio 2000, n.10 - "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. P. Reg. n. 698 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea al Dott. Dario Cartabellotta;

VISTO il Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana del 3 gennaio 2017 relativo alle "Linee guida concernenti la registrazione degli operatori del settore alimentare (OSA - Master List 852) e adempimenti delle AA.SS.PP. a seguito di notifica/SCIA";

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del D.A.S.O.E. n. 2583/2017 "Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale, ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004";

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 226 "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57";

VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante "Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2 della Legge 7 marzo 2003, n. 38";

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002: "che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 31 dell'1 febbraio 2002;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione del 19 settembre 2011 relativo ai requisiti di rintracciabilità, per gli alimenti di origine animale, fissati dal Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004: "Sull'igiene dei prodotti alimentari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 139 del 30 aprile 2004;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004: "che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 139 del 30 Aprile 2004;

VISTO il Regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione dell'11 gennaio 2012 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano;

VISTE le Linee Guida in materia di igiene dei prodotti della pesca, approvate con atto di Rep. 195/CSR del 5 novembre 2015 nell'ambito dell'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009: "che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 343 del 22 dicembre 2009;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011: "recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 112 del 20 aprile 2011;

VISTO Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante la modifica ai Regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

VISTO il Programma Operativo relativo al Fondo Europeo per la Pesca (PO FEP) 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2007) n. 6792 del 19/12/2007 e successive decisioni C (2010) n. 7914 dell'11/11/2010 e C (2013) n. 119 del 17/01/2013, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1198/2006;

VISTO il Programma Operativo relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (PO FEAMP) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) n. 8452 del 25 novembre 2015, ai sensi del Regolamento (UE) n. 508/2014;

CONSIDERATA la necessità di emanare disposizioni in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ittici presso i mercati ittici all'ingrosso e i mercati del pescatore in Sicilia, finanziati con i programmi comunitari FEP 2007-13 e FEAMP 2014-2020;

DECRETA

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente Decreto si applica in tutti i Comuni della Regione Siciliana dove sono presenti i Mercati Ittici all'Ingrosso e i mercati del pescatore in Sicilia, finanziati con i programmi comunitari FEP 2007-13 e FEAMP 2014-20.

Ai Comuni spetta l'obbligo di fare rispettare le disposizioni previste dal presente Decreto.

Art. 2

Definizione dei mercati

Mercato ittico all'ingrosso: gli edifici, le attrezzature e gli altri impianti e servizi, posti a disposizione degli operatori economici, costituiscono i mercati per il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici, ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legislazione vigente.

Per mercato all'ingrosso dei prodotti ittici si intende lo stabilimento riconosciuto, ai sensi del Regolamento (CE) n. 852 e del Regolamento (CE) n. 853/2004, in cui avviene la contrattazione dei prodotti conferiti da parte dei produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi, nonché da operatori commerciali all'ingrosso.

Per la definizione di commercio all'ingrosso si fa riferimento all'art. 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 30 marzo 1998, n. 114.

Per operatori si intendono i soggetti di cui all'art. 10 della Legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modifiche e integrazioni.

Mercato del pescatore: gli edifici, le attrezzature e gli altri impianti e servizi, posti a disposizione degli imprenditori ittici in cui avviene la vendita diretta dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura unicamente derivanti dalla propria attività.

Art. 3

Definizione di prodotti ittici

La denominazione generica "prodotti ittici", usata nel presente Decreto, comprende i pesci, i crostacei, i molluschi lamellibranchi, gasteropodi e cefalopodi, gli echinodermi e i tunicati, sia freschi che comunque conservati o trasformati, nonché ogni altro prodotto dell'attività di acquacoltura o della pesca destinato normalmente all'alimentazione umana.

Art. 4

Commercio all'ingrosso fuori dai mercati

L'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici fuori dai mercati è subordinata al possesso dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

È vietato il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici su aree pubbliche (demaniali e/o comunali) non autorizzate.

È vietato l'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti ittici di prima vendita, soggetti alla disciplina del Regolamento (CE) n. 853/2004, in tutti i territori comunali ove è istituito un servizio pubblico locale per il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici.

È vietata la cessione diretta di prodotti della pesca di prima vendita per quantitativi superiori ai 100 kg di pescato per sbarco giornaliero, ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 e del Regolamento (CE) n. 853/2004.

Art. 5

Gestione dei mercati

I mercati ittici all'ingrosso e i mercati dei pescatori possono essere gestiti sia da soggetti pubblici sia da privati sia da soggetti giuridici pubblico/privati.

L'affidamento della gestione di mercati pubblici a soggetti privati è subordinata all'espletamento di apposita gara ad evidenza pubblica.

Art. 6

Vigilanza igienico sanitaria

Presso i mercati ittici all'ingrosso è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulle specie e qualità dei prodotti ittici immessi, al quale è preposto un medico veterinario esperto in materia.

L'ente gestore del mercato pone a disposizione del medico veterinario i locali, le attrezzature e il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

In caso di prodotti ittici non licenziabili al libero consumo il veterinario deve adottare i provvedimenti che a seconda del caso si rendano necessari.

Art. 7

Servizio di polizia

Il Servizio di polizia nei mercati ittici all'ingrosso e nei mercati dei pescatori è assicurato dal personale del Comando di polizia locale dei rispettivi Comuni.

In particolare il Servizio di polizia nei mercati:

- a. assicura il mantenimento dell'ordine nella zona del mercato e nelle immediate adiacenze, nonché, l'osservanza da parte degli operatori e dei frequentatori delle norme di legge e di regolamento attinenti ai mercati stessi;
- b. fornisce collaborazione alla direzione nello svolgimento dei compiti attribuiti alla stessa, secondo le direttive impartite dal medesimo;
- c. disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli nelle immediate adiacenze del mercato;
- d. impedisce l'ingresso nei mercati di persone non regolarmente autorizzate, nonché, di coloro che siano stati sospesi o esclusi dai mercati;
- e. impedisce e reprime qualsiasi atto che possa comunque ostacolare il regolare andamento dei mercati e interviene, collaborando con il personale sanitario, al controllo sotto il profilo igienico-sanitario.

Gli operatori di polizia locale addetti ai mercati, fatti salvi i compiti d'istituto, riferiscono alla direzione o a chi ne fa le veci, per i provvedimenti del caso, tutte le irregolarità riscontrate, le contravvenzioni accertate, i reclami ricevuti e ogni altro fatto che possa influire sul normale funzionamento dei servizi del mercato.

Art. 8

Canoni, tariffe e costi di gestione dei servizi pubblici

I canoni di concessione per l'uso dei posteggi di vendita, le provvigioni e le relative tariffe dei servizi accessori devono essere commisurati in modo da coprire le spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi, nonché all'ammortamento e al miglioramento degli impianti.

In caso di gestione dei mercati ittici all'ingrosso da parte di soggetti privati, i canoni di concessione per l'uso dei posteggi di vendita, le provvigioni e le relative tariffe dei servizi accessori devono essere tali da compensare i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico e dal permanere di un margine di utile ragionevole.

Art. 9

Presentazione e vendita

Tutti i prodotti ittici di prima vendita devono essere suddivisi in partite, pesati ed etichettati, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224/2009 e del Regolamento (UE) n. 404/2011.

Nei mercati ittici all'ingrosso è consentita la vendita ai consumatori finali in fasce orarie diverse dalla commercializzazione all'ingrosso.

Nei mercati del pescatore tutti i prodotti ittici posti in vendita devono rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 e Regolamento (UE) n. 1379/2013, oltre a riportare l'indicazione del prezzo di vendita.

Art. 10

Pubblicità

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito del Dipartimento della Pesca Mediterranea.

8 AGO. 2018

Palermo, _____

IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Cartabellotta

